



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ,
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE e LAVORI PUBBLICI

tel + 39 040 377 4721
fax + 39 040 377 4732

dir.territorio@regione.fvg.it
I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

PARERE
N. 047/13
D.D. 26.08.2013

Oggetto:

L.R. 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 18.

Comune di Porpetto.
Variante n. 7 al Piano regolatore generale
comunale.
Del. C.C. di approvazione n. 8 del 5 giugno 2013.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

Vista e considerata la relazione istruttoria a firma del Direttore del Servizio pianificazione territoriale e relativa allo strumento urbanistico in oggetto indicato, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti, che vengono di seguito riportati.

Premesse amministrative e procedurali

Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 1 agosto 2012 l'Amministrazione comunale di Porpetto ha adottato la Variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.).

La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 2293 del 21 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007 e s.m.i., ha disposto di esprimere riserve vincolanti in ordine alla Variante n. 7 al P.R.G.C. del comune di Porpetto facendo proprio il parere del Vicedirettore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici n. 045/12 del 14 dicembre 2012.

Con nota prot. SPTT/10/4.411 del 2 gennaio 2013 la suddetta deliberazione della Giunta regionale è stata trasmessa al Comune, ai sensi di quanto disposto dall'art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007 e s.m.i.

Il comune di Porpetto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 5 giugno 2013, ha approvato la Variante n. 7 al P.R.G.C., introducendovi le modifiche conseguenti alle riserve avanzate dalla Giunta regionale ed altresì all'accoglimento di alcune osservazioni pervenute.

Fanno parte integrante e costituiscono la Variante in esame i seguenti elaborati scritti e grafici come approvati dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 8/2013:

- Relazione;

- Modifiche;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Obiettivi. Strategie. Limiti di flessibilità;
- Strategia di Piano in scala 1:10000;
- Zonizzazione – Generale ovest in scala 1:5000;
- Zonizzazione – Generale est in scala 1:5000;
- Zonizzazione – Porpetto in scala 1:2000;
- Zonizzazione – Castello in scala 1:2000;
- Zonizzazione – Corgnolo in scala 1:2000;
- Zonizzazione – Pampaluna in scala 1:2000;
- Vincoli espropriativi e procedurali – Generale ovest in scala 1:5000;
- Vincoli espropriativi e procedurali – Generale est in scala 1:5000;
- CIT capacità insediativa teorica – Generale ovest in scala 1:5000;
- CIT capacità insediativa teorica – Generale est in scala 1:5000;
- Verifica della significatività di incidenza su S.I.C.;
- V.A.S. – Verifica di assoggettabilità;
- Relazione Geologica;
- Pronuncia sulle riserve, su parere della Soprintendenza per i beni archeologici e sulle osservazioni e opposizioni.

La deliberazione consiliare n. 8/2013 e gli atti tecnici approvati sono pervenuti al Servizio pianificazione territoriale, in forma completa, il 27 giugno 2013. Con nota prot. SPTT/18703/4.411 del 2 luglio 2013 è stato comunicato al comune di Porpetto l'avvio del procedimento.

Verifica superamento riserve

Di seguito si riporta il contenuto delle riserve vincolanti, si espone la pronuncia comunale e si verifica il superamento delle medesime riserve.

Contenuto Riserva 1

“Relativamente alla componente strategico strutturale, la Variante va ad operare delle modifiche all'elaborato “Strategia di Piano” in conformità ad alcune variazioni introdotte in zonizzazione.

In relazione al suddetto elaborato si evidenzia che nel vigente P.R.G.C. vi è la completa correlazione tra le previsioni del Piano Struttura e quanto riportato in zonizzazione (ad esempio si rileva come, anche le singole zone omogenee residenziali presenti nel contesto agricolo, trovano adeguata corrispondenza nell'elaborato Strategie di Piano).

Nella predisposizione della presente Variante invece non tutte le modifiche zonizzative trovano riscontro nell'elaborato in esame, non risultando altresì chiare le ragioni che hanno portato a suddividere le variazioni oggetto di rettifica anche sul Piano struttura dalle altre che trovano applicazione solamente a livello operativo.

*Seppur la “Strategia di Piano” rappresenti le linee programmatiche degli obiettivi che il Piano si prefigge di realizzare senza necessità di avere una precisa conformità tra la parte strutturale e quella operativa, si ritiene necessario, al fine di adeguare la Variante all'impostazione messa a punto dal vigente P.R.G.C., sollevare una riserva vincolante (**Riserva n. 1**) affinché il Comune provveda a strutturare l'elaborato “Strategia di Piano” recependo le modifiche introdotte in zonizzazione, soprattutto in riferimento alle zone residenziali, produttive e per servizi ed attrezzature collettive.”*

Pronuncia comunale

“La variante adottata ha riportato nella Strategia di piano solo le modifiche più significative, essendo che questa dovrebbe rappresentare gli elementi strutturali del territorio e del piano.

Tuttavia possono essere riportate anche modifiche non significative.”

Verifica

Il Comune ha provveduto a modificare l'elaborato Strategia di Piano secondo i dettami della riserva regionale e conseguentemente si può ritenere superata la riserva n. 1.

Contenuto Riserva 2

“Relativamente alla categoria “Verde, sport, spettacoli all'aperto”, si evidenzia invece un notevole squilibrio tra dotazione minima e previsioni di Variante: a fronte di uno standard minimo pari a mq. 17.766 vi è una previsione di mq. 293.533. Per tale categoria si prevede la reiterazione di vincoli espropriativi per oltre mq. 200.000 giustificando tale scelta con le seguenti motivazioni:

- per “Costruire attrezzatura/e di cui il contesto è sfornito o fornito in misura non sufficiente” (per le zone S5c Sport e spettacoli all'aperto);

- per “Costruire un servizio funzionale all’area di interesse ambientale compreso nel Parco intercomunale del fiume Corno, per favorirne la valorizzazione e la fruizione” (per la zona S5d Parco intercomunale).

Se per l’area “S5d Parco intercomunale” la motivazione può ritenersi plausibile, la stessa non può essere accettabile per le aree “S5c Sport e spettacoli all’aperto”. Infatti tale categoria di servizi all’interno del territorio comunale risulta già ampiamente superiore agli standard minimi richiesti.

Si ritiene pertanto necessario sollevare una riserva vincolante (**Riserva n. 2**) affinché il Comune provveda a giustificare la reiterazione dei vincoli relativi alle zone “S5c Sport e spettacoli all’aperto” (nello specifico quella di via Fontanis e di località La Foredana) fornendo motivazioni più puntuali e circostanziate, rilevata la notevole sovrabbondanza delle aree suddette rispetto allo standard minimo di legge. Il Comune dovrà inoltre valutare la possibilità di considerare dette aree che esorbitano la dotazione minima prescritta, come “extrastandard” distinguendole quindi dalle altre zone per servizi ed attrezzature collettive; resta inteso che le stesse non potranno concorrere al calcolo delle aree per standard e conseguentemente non risulteranno neanche soggette ad esproprio e a possibile reiterazione del vincolo. Tale prospettiva va altresì presa in considerazione tenendo conto che già l’attuale normativa di P.R.G.C. prevede l’attuazione delle suddette zone a carico del privato previa stipula di convenzione con il Comune, e che in legenda è stata inserita dalla presente Variante la dicitura “(..) = privato aperto al pubblico”, in corrispondenza delle zone S per servizi ed attrezzature collettive.

Nell’eventualità che il Comune ritenga opportuno classificare le suddette zone come “extrastandard” con attuazione a carico del privato, si ritiene comunque necessario giustificare la scelta operata da un effettivo fabbisogno di dette aree per lo svolgimento delle attività in essere, ciò al fine di limitare il consumo di suolo a salvaguardia del territorio agricolo.”

Pronuncia comunale

“Le zone S5c di via Fontanis e di località La Foredana non sono propriamente preordinate a espropriazione, perché il piano regolatore generale comunale prevede per esse l’attuazione di iniziativa privata, previa stipula di convenzione con il Comune (norme di attuazione, art. 17, sezione C, comma 6).

L’assunzione delle previsioni di piano come vincolo espropriativo è perciò impropria.

Nondimeno le zone possono costituire servizi ed attrezzature collettive in ragione del fatto, già riconosciuto da prima, ma confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza 179/1999, che (...) gli obiettivi di interesse generale, di dotare il territorio di attrezzature e servizi, siano ritenuti realizzabili (...) anche attraverso l’iniziativa privata - pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento. Si fa riferimento, ad esempio, ai (...) impianti sportivi (...), in breve a tutte quelle iniziative suscettibili di opere in libero regime di economia di mercato.

Le indicazioni degli elaborati di variante possono comunque essere adeguate.

Quanto al fabbisogno cui sono preordinate le due aree il Comune segnala che:

- a) l’area di via Fontanis è preordinata a palestra e centro benessere con camere di albergo, servizi per un verso utili per la popolazione e per altro verso capaci di attrarre utenti da fuori comune, contribuendo all’economia e alla valorizzazione del territorio di Porpetto;
- b) l’area di località La Foredana è per tiro al piattello, attività che in gran parte dell’area è già in atto, e che richiede per motivi di sicurezza ampio spazio libero (v. allegato E 1).

Qui già hanno luogo eventi sportivi di alto livello, anche mondiale.”

Verifica

L’Amministrazione comunale, concordando con la riserva, ha provveduto a modificare gli elaborati di Variante, non individuando più le due aree suddette tra quelle soggette a vincolo espropriativo, motivando tale scelta dal fatto che “il piano regolatore generale comunale prevede per esse l’attuazione di iniziativa privata, previa stipula di convenzione con il Comune”.

Tuttavia per considerare dette aree come “extrastandard” (aree che esorbitano la dotazione minima prescritta) è necessario distinguerle, negli elaborati di zonizzazione, dalle altre zone per servizi ed attrezzature collettive; a tale scopo le sigle “5c” relative alle aree per servizi ed attrezzature collettive di via Fontanis e di località La Foredana devono essere ricomprese tra parentesi in modo da identificarle come “(..) = privato aperto al pubblico”, dicitura già presente in legenda. Inoltre nelle Norme di attuazione, in linea con quanto già indicato dall’articolo 17, comma 2bis “Il parcheggio distinto con sigla tra parentesi è parcheggio privato aperto al pubblico”, deve essere aggiunto al medesimo articolo il comma 2 ter: “Le aree distinte con sigla tra parentesi sono aree private aperte al pubblico”.

Ne consegue che la riserva n. 2 può ritenersi superata solamente modificando gli elaborati zonizzativi ricomprendendo tra parentesi le sigle “5c” relative alle aree per servizi ed attrezzature collettive di via Fontanis e di località La Foredana, ed introducendo nelle Norme di attuazione all’articolo 17, sezione A), il seguente comma: “2 ter. Le aree distinte con sigla tra parentesi sono aree private aperte al pubblico”.

Fermo restando quanto sopra, si ritiene comunque necessaria una precisazione in ordine al richiamo effettuato alla sentenza della Corte costituzionale n. 179/1999 circa la possibile coesistenza che sussiste nell’attuazione di queste particolari previsioni degli strumenti urbanistici (servizi ed attrezzature collettive) da parte del Comune e da parte dei privati; coesistenza che, a parere del Comune, farebbe automaticamente e genericamente venir

meno l'obbligo di esproprio e quindi anche di reiterazione ed indennizzo dei relativi vincoli.

Effettivamente la sentenza sottolinea che sono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo i vincoli che implicano una destinazione realizzabile dalla iniziativa privata o promiscua pubblico-privata che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene.

Tuttavia, quanto affermato dalla Corte, può concretizzarsi attraverso il risultato di una scelta di politica programmatica tutte le volte che gli obiettivi di interesse generale nel voler dotare il territorio di determinate attrezzature collettive siano ritenuti attuabili - e come tali specificatamente compresi nelle previsioni pianificatorie - anche attraverso l'iniziativa economica privata, pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento.

Si ravvisa pertanto la necessità di sottolineare come questa possibile volontà comunale di politica programmatica debba essere contestualmente suffragata da una adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e quindi da una ponderata giustificazione delle scelte urbanistiche. Tale giustificazione dovrà risultare tanto più dettagliata e concreta se applicata generalmente ed indiscriminatamente a tutte le categorie di servizi previste in un determinato Comune e a prescindere da una effettiva dimostrazione della volontà dei soggetti titolari dei beni interessati di voler effettivamente attuare questi particolari contenuti progettuali in un libero regime di economia di mercato, similmente alle altre previsioni insediative delineate dallo strumento urbanistico comunale.

Contenuto Riserva 3

“La Variante provvede altresì a classificare alcune zone B con la sigla “Area di convenzione” (modifiche nn. 31, 41 e 70), sottoponendo quindi l’attuazione delle zone stesse alla stipula di una convenzione con il Comune per assicurare l’indispensabile urbanizzazione delle aree interessate. Se tale obbligo sopperisce alla non completa urbanizzazione di dette zone, si evidenzia comunque che la Variante avrebbe dovuto definire in modo più completo e puntuale, già negli elaborati di Piano, le opere da realizzare per ogni singolo ambito soggetto a convenzione. Pur rilevando la presenza già nel tessuto urbano di situazioni analoghe, si ritiene tuttavia necessario che il Comune dimostri quantomeno la concreta fattibilità tecnica e procedurale di dette opere di urbanizzazione soprattutto in relazione all’accessibilità in quanto zone poste in area retrostante rispetto alla viabilità pubblica.

Infine, relativamente alla modifica n. 42 di trasformazione di un tratto di “viabilità esistente” in zona V1, si evidenzia che tale mutamento di destinazione potrebbe comportare la creazione di fondi interclusi in quanto verrebbe a mancare l’accesso diretto dalla viabilità di una zona classificata B retrostante all’area oggetto della modifica.

*Si ritiene quindi necessario sollevare una riserva vincolante (**Riserva n. 3**) affinché il Comune provveda, relativamente alle “aree di convenzione”, a dimostrare esaurientemente la concreta fattibilità tecnica e procedurale delle opere di urbanizzazione soprattutto in relazione all’accessibilità e, relativamente alla modifica n. 42, a dimostrare l’accessibilità diretta da viabilità pubblica della zona classificata B retrostante all’area oggetto della modifica (ciò in riferimento a quanto disposto dall’art. 5, co. 1 e 3, del D.P.G.R. n. 0126/Pres. del 20 aprile 1995 e s.m.i. “Revisione degli standard urbanistici regionali” e dall’art. 22, co. 2, della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.)”*

Pronuncia comunale

“L’inserimento per ogni singolo ambito soggetto a convenzione della definizione completa e puntuale delle opere di urbanizzazione è operazione che può rilevarsi superata nel tempo, poiché può accadere che le stesse opere siano in tutto o in parte realizzate già prima, nel contesto di programmi di soggetti gestori dei servizi pubblici o da privati accordati tra loro.

...

In ogni caso:

a) *in ordine alla zona di cui alla modifica 41 l’interessato ha presentato al Comune con nota datata febbraio 2013 (v. allegato E 2.1):*

1) *una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui lo stesso:*

1.1) *dichiara di avere l’accesso al lotto sopradescritto attraverso una strada privata esistente, con il transito veicolare consentito solo ai frontisti;*

1.2) *dichiara che la strada, meglio evidenziata in planimetria e nelle foto allegate, è lunga circa 120 ml e larga circa 4 ml, già dispone di un robusto cassonetto e delle consuete urbanizzazioni (fognatura, rete metano, rete Enel e Telecom) per circa 110 ml;*

1.3) *si impegna in sede di convenzione per il rilascio del permesso di costruire a concedere sul suo terreno un’adeguata area per la realizzazione di una piccola rotonda al termine “cul de sac” della strada e ad uso di tutti i residenti della via. Rotonda che evidentemente non deve inficiare la possibilità di realizzare un’abitazione nel lotto;*

...

b) *in ordine alla zona di cui alla modifica 70 un interessato ha presentato al Comune:*

1) una nota datata 2.3.2013 (v. allegato E 2.2) con cui precisa che l'accesso alla nuova abitazione dalla via pubblica può avvenire tramite l'accesso già esistente per la propria abitazione oppure creando un nuovo accesso sul lato opposto dell'abitazione; ciò è possibile in quanto il lotto di proprietà si trova circa alla quota stradale e non ci sono impedimenti di sorta (tipo fossati o marciapiedi stradali); così dicasi per i nuovi allacciamenti che possono venire interrati in corrispondenza dell'accesso creando una semplice servitù;

...

Il resto della zona B2 nuova può essere riclassificata zona V1, eccetto una piccola parte a ovest, oggetto di osservazione O 7).

La previsione di Area di convenzione può essere soppressa, considerandosi che per la prima particella a est vi è l'accesso, e per la quarta particella da est la finalità dichiarata, ma anche la suscettività dell'area, data la dimensione esigua, è di integrazione dell'edificato esistente.

Per la modifica 31 vi è un'osservazione del proprietario richiedente il ripristino della previsione vigente (v. osservazione O2).

In ordine alla zona B retrostante all'area oggetto della modifica 42 risulta che (v. allegato E 2.3):

- a) il lotto interno a est ha accesso dalla strada provinciale 80, a sud est, ed è già edificato;
- b) i due lotti a ovest sono di un'unica proprietà, comprendente anche parte dell'area riclassificata da viabilità a zona B2, e hanno accesso da un passaggio a ovest."

Verifica

L'Amministrazione comunale ha stralciato, in sede di approvazione della Variante, la previsione di zona B di cui alla modifica 31 e relativamente alla modifica 41 ha provveduto a dimostrare l'accessibilità da pubblica via dell'area in esame. In relazione alla modifica 70, il Comune ha riclassificato zona V1 parte dell'ambito, mantenendo zona B2 solamente due porzioni di superficie, dimostrandone comunque l'accessibilità o evidenziando, date le modeste dimensioni dell'area, la suscettività della stessa all'integrazione dell'edificato esistente. A seguito di dette modifiche ha quindi soppresso anche la previsione di "Area di convenzione".

Infine, in ordine alla modifica 42, l'Amministrazione comunale ha dimostrato che il mutamento di destinazione non comporta la creazione di fondi interclusi in quanto risulta comunque garantito l'accesso diretto dalla viabilità della zona classificata B retrostante all'area oggetto della modifica.

Quindi, alla luce delle modifiche e delle specificazioni avanzate dal Comune, si può ritenere superata la riserva n. 3.

Contenuto Riserva 4

"Relativamente alle zone residenziali di espansione la Variante va ad introdurre una nuova zona C a Porpetto (modifica n. 46), a fronte della soppressione di una zona C di superficie superiore a Castello (modifica n. 70), al fine di completare il tessuto urbanistico e soddisfare il fabbisogno abitativo.

In relazione a detta modifica si evidenzia che l'elaborato "Strategia di piano" individua già delle aree come "Insediamento preminentemente residenziale prevedibile"; tuttavia la nuova zona C non rientra all'interno di tali ambiti ma ricade in ambito di "interesse agricolo paesaggistico" e risulta quasi totalmente soggetta a vincolo paesaggistico (150 m. da corso d'acqua). Al riguardo si rileva come la Variante non introduca, relativamente alla zona in esame, alcuna norma specifica a salvaguardia del paesaggio, rimanendo valide le prescrizioni generali indicate dall'art. 22 delle Norme di attuazione.

Si ritiene quindi necessario sollevare una riserva vincolante (**Riserva n. 4**) affinché il Comune provveda a fornire le opportune motivazioni tali da giustificare in modo più esaustivo la scelta operata, a fronte della disponibilità di altre aree già individuate nell'elaborato "Strategia di piano" e non soggette a vincolo paesaggistico. Inoltre qualora il Comune ritenga opportuno confermare tale previsione, giustifichi con motivazioni adeguate la scelta di ritenere sufficienti le norme generali definite dall'art. 22 delle Norme di attuazione a salvaguardia del paesaggio, ovvero provveda a rimpinguare le stesse con delle norme specifiche riferite alla zona in oggetto."

Pronuncia comunale

"La previsione di Insediamento preminentemente residenziale prevedibile in aree determinate non esclude la possibilità di localizzare piccole zone C in aree altre, essendo che negli Obiettivi, Strategie e Limiti di flessibilità è prevista:

- a) Localizzazione di zona C preminentemente in area di completamento di insediamenti residenziali esistenti (cap. 2, par. 2.3, comma 6);
- b) (...) Gli elementi del territorio puntuali rappresentati in strategia di piano sono i principali. Obiettivi, strategie e limiti di flessibilità valgono anche per i secondari ivi non rappresentati (cap. 19, comma 4).

La zona comunque può essere ridotta, e, in ragione della riduzione, può essere trasformata in zona B2 compresa in Area di convenzione.

La zona così ridotta può poi essere dotata di norma specifica per la salvaguardia del paesaggio.

Con l'occasione la sigla E6 può essere corretta in E4."

Verifica

L'Amministrazione comunale ha ridotto l'estensione della zona in esame ed ha provveduto, in ragione di detta riduzione, alla sua trasformazione da zona C a zona omogenea B2 compresa in "Area di convenzione". Inoltre, concordando con le argomentazioni della riserva, ha introdotto nelle Norme di attuazione alcune disposizioni a salvaguardia del paesaggio.

Conseguentemente si può ritenere superata la riserva n. 4.

Contenuto Riserva 5

"Relativamente alle zone produttive - commerciali la Variante va ad ampliare una zona omogenea D3 ad est di Porpetto al fine di realizzare un deposito e magazzino edile (modifica n. 48).

*L'ampliamento, ai sensi del P.U.R.G. e della Circolare n. 3 "Criteri per la pianificazione urbanistica comunale degli insediamenti industriali-artigianali", dovrebbe essere supportato e giustificato da effettive esigenze, sia odierne che future, del ciclo produttivo della ditta interessata contemplando anche la possibilità di una sua delocalizzazione in ambiti costituiti da agglomerati prettamente industriali, e dovrebbe essere verificata la compatibilità paesaggistica e urbanistica-infrastrutturale della zona, analizzando in particolare gli effetti che l'ampliamento ed il conseguente aumento del carico insediativo produrranno sul traffico veicolare, anche in considerazione del fatto che il flusso di veicoli pesanti potrebbe attraversare il centro del paese. Si ritiene quindi necessario sollevare una riserva vincolante (**Riserva n. 5**) affinché il Comune provveda ad integrare gli elaborati di Piano con le suddette verifiche di carattere produttivo, urbanistico e paesaggistico tali da giustificare l'ampliamento in esame."*

Pronuncia comunale

"L'insediamento è distinto in zonizzazione con il numero 20 compreso in un quadratino.

L'attività insediata è di impresa edile, con deposito di materiali edili vari (mattoni, laterizi, legna, attrezzatura, ferro eccetera) (v. allegato E 3).

Gli edifici esistenti hanno una superficie coperta totale di circa m² 180.

Tra gli edifici vi è un'abitazione.

Gli addetti sono 7.

L'attività non produce rifiuti e emissioni o immissioni in atmosfera.

Il traffico indotto in un giorno ferialo medio è di 10 veicoli leggeri e 4 veicoli medi o pesanti.

La previsione di zone D3 è per permettere di proteggere, mediante copertura, materiali, attrezzature e veicoli.

Dal punto di vista paesaggistico l'area è distante da area soggetta a vincolo paesaggistico, e intermedia rispetto a un insediamento residenziale e un centro aziendale agricolo con allevamento zootecnico.

Dal punto di vista urbanistico infrastrutturale può segnalarsi che la zona D3 è vincolata alla destinazione di solo deposito e magazzino edile, circostanza che comporta un basso impatto di traffico.

Per cautela ulteriore può prevedersi che sia vietata la vendita, cosicché il deposito e magazzino resta solo per l'impresa, ed evita il traffico di sia pure pochi acquirenti."

Verifica

L'Amministrazione comunale ha provveduto, come richiesto dalla riserva regionale, ad integrare gli elaborati di Piano con le opportune verifiche di carattere produttivo, urbanistico e paesaggistico tali da giustificare l'ampliamento in esame, provvedendo altresì a vietare, per l'ambito in esame, la destinazione d'uso commerciale al dettaglio e all'ingrosso, al fine di limitare il carico veicolare che gravita sulla viabilità circostante.

Conseguentemente la riserva n. 5 può ritenersi superata.

Contenuto Riserva 6

"La Variante provvede altresì ad inserire la simbologia di "Area per impianti per la telefonia mobile e ponti radio" come definita dal Piano di settore per la telefonia mobile a suo tempo approvato dal Comune (modifiche nn. 10, 11, 12, 16, 33, 34 e 54). Relativamente a tale aspetto si evidenzia che il Piano di settore suddetto fa riferimento alla L.R. n. 28/2004 attualmente abrogata dalla L.R. n. 3/2011. Quest'ultima normativa all'art. 16 stabilisce che gli impianti per la telefonia mobile sono disciplinati all'interno del territorio comunale da apposito Regolamento, avente durata a tempo indeterminato e aggiornabile in caso di necessità di individuare nuove o diverse localizzazioni. Inoltre all'art. 29 si stabilisce che i Piani di settore approvati ai sensi della L.R. n. 28/2004 ai fini dell'applicazione delle norme della L.R. n. 3/2011 tengono luogo del Regolamento di cui all'art. 16.

Si rileva conseguentemente che la materia ha carattere settoriale e che ai sensi della suddetta normativa l'approvazione del Regolamento in esame non costituisce in alcun modo variante allo strumento urbanistico comunale; si evidenzia altresì che, inserendo tale disciplina all'interno dei contenuti del P.R.G.C., ogni qual volta l'Amministrazione comunale intenda procedere con un aggiornamento del suddetto Regolamento si troverà costretta ad attivare una procedura di variante al P.R.G.C. che consenta di recepire le modifiche introdotte.

*Si ritiene quindi necessario sollevare una riserva vincolante (**Riserva n. 6**) affinché il Comune, a fronte delle osservazioni sin qui avanzate, giustifichi con motivazioni adeguate la scelta operata."*

Pronuncia comunale

"Il Comune prende atto che gli impianti per la telefonia mobile e ponti radio possono ora essere disciplinati mediante un regolamento non avente propriamente carattere urbanistico, e formabile e modificabile mediante procedure più semplici.

Ne consegue che le rispettive indicazioni possono essere eliminate dal piano regolatore generale comunale.

Peraltro sul punto è opportuno che al regolamento il piano regolatore generale comunale faccia comunque un riferimento."

Verifica

L'Amministrazione comunale ha provveduto a stralciare la previsione relativa alla simbologia di "Area per impianti per la telefonia mobile e ponti radio" e conseguentemente la riserva n. 6 può ritenersi superata.

Contenuto Riserva 7

"Relativamente alle modifiche introdotte dalla Variante alle Norme di attuazione del P.R.G.C. si formulano di seguito alcune osservazioni:

- Le modifiche introdotte relativamente alle destinazioni d'uso consentite nelle varie zone omogenee ed alle definizioni di cui all'art. 25 delle Norme di attuazione possono venir raffrontate a livello normativo solamente con la L.R. n. 19/2009 e s.m.i.; tuttavia, ai sensi dell'art. 61, comma 2, della stessa, le definizioni dei parametri edilizi e delle destinazioni d'uso trovano applicazione all'atto dell'approvazione della variante generale dello strumento urbanistico generale comunale o all'atto dell'approvazione della deliberazione del Consiglio comunale di cui all'art. 29 della legge (contributo per il rilascio del permesso di costruire) o comunque decorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge stessa; non rientrando le presenti modifiche all'interno delle suddette casistiche, si ritiene necessario che il Comune provveda a ripristinare le definizioni dei parametri edilizi di cui all'art. 25 delle Norme di attuazione e le destinazioni d'uso vigenti prima dell'adozione della Variante in esame.
- L'art. 1, comma 18, prevede che il Comune può dotarsi di criteri propri per le modalità di applicazione delle norme di attuazione; la disposizione suddetta va stralciata in quanto eventuali criteri applicativi di uno strumento urbanistico comunale non possono che essere oggetto di una specifica Variante allo stesso o al Regolamento edilizio nei limiti di quanto previsto nell'art. 7 della L.R. 19/2009.
- Le norme introdotte relativamente agli impianti tecnici e tecnologici esterni agli edifici (art. 4, lett. C, co. 5bis e 5ter, art. 5, lett. C, co. 1bis e 1ter, art. 22, co. 3, lett. e) dovrebbero essere rese conformi a quanto indicato dall'art. 16, comma 2, della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.; conseguentemente il Comune dovrà, limitatamente alle zone B, provvedere a stralciare le prescrizioni introdotte, e relativamente alle zone A e agli "edifici di particolare interesse storico-artistico o documentale", nel caso intenda mantenere tali prescrizioni, dovrà necessariamente illustrare le motivazioni paesaggistiche o storico culturali che hanno portato alla definizione di tali divieti.
- Relativamente alla definizione dell'indice di "densità di unità immobiliari abitative" per le zone omogenee B e C, si evidenzia innanzitutto che lo stesso non è previsto dall'art. 32 delle Norme di attuazione del P.U.R.G.; inoltre tale indice, dato che può incidere sul dimensionamento globale del Piano, avrebbe dovuto essere oggetto di una Variante generale e non puntuale, che a seguito di un'analisi degli effetti urbanistici prodotti dall'introduzione dello stesso ne evidenziasse l'effettiva necessità giustificata da adeguate motivazioni e provvedesse, conseguentemente, alla sua puntuale definizione nelle Norme di attuazione. Si ritiene quindi necessario stralciare tale previsione.
- Le limitazioni imposte dall'art. 13 alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, fotovoltaici e a biogas, e quelle imposte dall'art. 24, co. 2, lett. a), relativamente agli impianti tecnici e tecnologici, paiono non pienamente compatibili con quanto indicato dalla recente Legge Regionale n. 19/2012 e con gli indirizzi operativi relativi alla eventuale esclusione degli stessi, come desumibili dalle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al Decreto Ministeriale 10 settembre 2010; risulta quindi necessario adeguare le disposizioni introdotte alle normative sovraordinate suddette.

A seguito di quanto sopra esposto si ritiene necessario sollevare una riserva vincolante (**Riserva n. 7**) affinché il Comune provveda a modificare le Norme di attuazione del P.R.G.C. recependo quanto riportato nelle suddette osservazioni."

Pronuncia comunale

"Riserva 7a: definizioni.

L'art. 61 della legge regionale 19/2009, prevedente che le definizioni dei parametri edilizi e delle destinazioni d'uso trovano applicazione all'atto della variante generale allo strumento urbanistico generale comunale o all'atto dell'approvazione della deliberazione del Consiglio comunale di cui all'art. 29 della legge (contributo per il permesso di costruire), è stato integrato mediante la legge regionale 26/2012, art. 164.

Questo articolo, ulteriormente modificato con legge regionale recente, inserisce nell'articolo 61 della legge regionale 19/2009 un comma 2 bis prevedente che resta salva la facoltà di adeguamento delle definizioni dei parametri edilizi e delle destinazioni d'uso mediante varianti anche parziali, e che la variante deve indicare l'incidenza sulla capacità

insediativa teorica residenziale con la facoltà di modificare, se necessario, gli indici di fabbricabilità.”

Il Comune opera un'attenta verifica sulle metodologie di calcolo della volumetria, come da disposizioni vigenti, e a seguito dell'applicazione dei nuovi indici introdotti dalla Variante, concludendo che:

“Il maggiore volume realizzabile a seguito del nuovo metodo di calcolo può perciò essere stimato del 9%.

L'incidenza di questo 9% rileva solo nei lotti che sono utilizzati per edifici di abitazione plurifamiliari, che a Porpetto negli ultimi 6 anni sono il 21 % dei lotti totali.

Quindi verosimilmente l'incremento di capacità insediativa teorica dovuto al maggiore volume (utile) realizzabile è del 1,9% (21% del 9%).

E questo incremento, coerentemente con il sistema di calcolo della capacità insediativa residenziale previsto dal DPRG 126/1995, art. 8, comma 3, va applicato alle sole zone di espansione.

L'incremento è di 5 unità (v. tabella 2, in allegato E 4).

La capacità insediativa teorica totale del piano, maggiorata per effetto del nuovo metodo di calcolo del volume, è di abitanti 2.954 (2.949 + 5), comunque minore di quella del PRGC originario di adeguamento alla legge regionale 52/1991, di abitanti 3.009.

Se ne può concludere che la modifica della definizione di volume non incide significativamente sulla capacità insediativa teorica residenziale. Conseguentemente non risulta necessario modificare gli indici di fabbricabilità.

Per completezza possono comunque modificarsi e integrarsi le definizioni per realizzare maggiore adesione alle previsioni regionali.

Riserva 7b: criteri propri.

“La previsione della possibilità del Comune di dotarsi di criteri propri per le modalità di applicazione delle norme di attuazione non è per modificare il piano, ma semplicemente per fissare linee di comportamento nel rispetto di quello.

Per esempio:

a) come siano da individuarsi (art. 1):

1) il soggetto responsabile del controllo per deroghe a distanze;

2) la parte di opera oggetto di intervento per il calcolo della superficie di parcheggio;

3) i casi in cui il Comune può subordinare nuova realizzazione e ampliamento al mutamento di destinazione d'uso delle opere esistenti;

b) come sia da valutarsi l'allevamento di animali per consumo o uso proprio (art. 1);”

...

“m) altri particolari che non possono trovare spazio nelle norme se non dilatandole a dismisura e senza che vi sia un corrispondente beneficio, posto che quanto aggiunto non potrebbe comunque modificare le previsioni vigenti, ma solo specificare come applicarle.

Sostanzialmente i criteri previsti sono come le circolari degli enti che emanano leggi o regolamenti.

All'occorrenza può precisarsi, come cautela assoluta, che i criteri devono limitarsi ad applicare la norma, senza costituirne modifica.”

Conseguentemente:

“Nelle norme di attuazione, art. 1, comma 18, alla fine è inserito il periodo seguente: “I criteri possono avere solo natura applicativa e non innovativa delle norme”.”.

Riserva 7c: impianti tecnici e tecnologici.

Le norme di cui all'art. 4, C), co. 5bis e 5 ter, art. 5, C), co. 1bis e 1 ter e art. 22, co. 3, e) non vietano gli impianti, ma ne stabiliscono modalità di realizzazione, in zone o su edifici di matrice storica.

Le motivazioni sono che impianti di questo genere se non controllati rappresentano (...) una evidente alterazione della percezione degli edifici (...) e sono (...) elementi di disturbo visivo (...) (nota della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia n. 5450 dd. 24.6.2010).

Riserva 7d: densità di unità immobiliari.

L'indice di densità di unità immobiliari abitative è presente nel PUR come densità territoriale (DT) e densità fondiaria (DF), per esprimere il rapporto tra abitanti insediati o insediabili in una zona e la sua superficie territoriale o fondiaria (PUR, Nda, art. 32, punti 5 e 6).

La previsione di variante traduce in concreto questi indici, che non risultano (quasi) mai applicati, in una norma semplice ed efficace.

Lo scopo è quello dichiarato nella relazione, di limitare comunque sovraffollamenti e promiscuità, e assicurare anche in relazione alle caratteristiche delle zone un limite effettivo di densità urbanistica (Relazione, par. C 6, cpv. 1°, n).

Tutto questo non incide sul volume fabbricabile, ma semplicemente sul numero di unità immobiliari, che normalmente è libero, e con la norma nuova è controllato.

L'indice poi è puntualmente definito nelle norme di attuazione, art. 25, definizione C1) inserita con la stessa variante.

Riserva 7e: impianti di produzione di energia.

Le linee guida di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 10.9.2010 sono volte a promuovere l'individuazione di aree non idonee come eccezione al principio di una generale ammissibilità.

Nello stesso tempo il decreto prevede che l'individuazione delle aree non idonee sia effettuata dalla Regione con propri provvedimenti.

La Regione Friuli Venezia Giulia non risulta essere intervenuta sul punto.

Il piano regolatore generale comunale vigente già prevede limitazioni, ammettendo il solo fotovoltaico, e vietando le opere in aree determinate, per ragioni di sicurezza, ragioni paesaggistiche e ragioni ambientali e di rispetto delle zone residenziali e di servizi sensibili.

La variante interviene per un verso con fine permissivo, per inserire la possibilità di biogas e limitare il divieto di fotovoltaici ai 300 metri dall'autostrada a nord, non potendo creare quelli a sud abbagliamento, e per altro verso con fine restrittivo, per inserire limitazioni ulteriori dettate da un principio di salvaguardare colture di pregio, abitazioni estranee e strade, migliorare la regola circa la concentrazione di impianti, valorizzare l'economia locale in ordine ai prodotti utilizzabili per il biogas e ridefinire l'entità complessiva e contenere la potenza degli impianti per evitare un eccesso di consumo o di distrazione del suolo dalla produzione di alimenti.

Le limitazioni paiono al Comune ragionevoli, dettate anche da un principio di cautela, in assenza di indicazioni regionali.

Le estensioni invece vanno comunque nella direzione delle Linee guida nazionali.

Per tutti questi motivi il Comune ritiene di confermare le norme per impianti fotovoltaici e a biogas della variante adottata."

Verifica

Il Comune, relativamente alla parte di riserva identificata dalla stessa Amministrazione comunale con il numero **7a**), ha ritenuto, a seguito della recente modifica alla L.R. 19/2009, di confermare, introducendo alcune modifiche, le definizioni dei parametri edilizi e delle destinazioni d'uso introdotti con la Variante, provvedendo altresì a verificare l'incidenza degli stessi sulla capacità insediativa teorica di Piano.

Si evidenzia tuttavia quanto segue:

- Quanto alle destinazioni d'uso, la riserva regionale richiedeva di stralciare le modifiche introdotte dalla Variante in quanto l'adeguamento alle definizioni della L.R. 19/2009 trovava applicazione solo all'atto dell'approvazione della variante generale dello strumento urbanistico comunale; dato atto che la Variante è di tipo puntuale, tale adeguamento non risultava in alcun modo ammissibile a livello normativo, e conseguentemente in fase istruttoria non si è ritenuto necessario esaminare specificatamente le modifiche introdotte dalla Variante alle destinazioni d'uso.

Posto che, a seguito della recente modifica alla legge 19/2009, resta salva la facoltà di adeguamento delle destinazioni d'uso mediante varianti anche parziali, e che il Comune, in virtù di detta nuova disposizione, ha ritenuto di confermare le modifiche introdotte dalla Variante, si ritiene necessario operare, in questa fase di superamento della riserva regionale, un'attenta analisi sul preciso adeguamento alle definizioni disciplinate dall'art. 5 della L.R. 19/2009 e s.m.i.

Alla luce di tale verifica si evidenzia quanto segue.

- Innanzitutto le modifiche introdotte alle Norme di attuazione relativamente alle definizioni delle destinazioni d'uso non riguardano tutte le zone omogenee (ad esempio per le zone F2, F4, E4U, V1, V2 ed S non vi sono variazioni in merito). Per tali zone va evidenziato altresì che le definizioni vigenti non risultano adeguate alla L.R. 19/2009 (ad es. destinazioni quali "verde, per protezione, arredo e ricreazione" e "per servizi ed accessori" etc., non trovano preciso riscontro tra quelle indicate dall'art. 5 della L.R. 19/2009). Conseguentemente, al fine dell'adeguamento, risulterebbe necessario operare le opportune modifiche alle suddette definizioni. Tuttavia, essendo una Variante di tipo puntuale, e non rientrando tali disposizioni tra gli elementi di modifica introdotti dalla medesima, le vigenti definizioni di destinazioni d'uso non possono essere oggetto di osservazioni o riserve, né tanto meno di introduzione di modifiche in fase di conferma di esecutività.
- Va inoltre evidenziato che, per le restanti zone omogenee, la Variante provvede a modificare solamente alcune definizioni di destinazioni d'uso, mantenendo per le altre le disposizioni vigenti che tuttavia non risultano adeguate alla L.R. 19/2009 (ad es. destinazioni quali "alberghiera e agrituristica", "opera di interesse collettivo residenziale", "direzionale di servizio a destinazioni d'uso produttive", "attrezzature per soggiorno e ricreazione di tipo sportivo o culturale", "deposito, magazzino e trasporto di merci" etc. non trovano anch'esse preciso riscontro tra quelle indicate dall'art. 5 della suddetta legge). Anche per tali disposizioni quindi non risulta ammissibile operare le necessarie modifiche in quanto non oggetto della presente Variante, confermandosi conseguentemente le vigenti previsioni di P.R.G.C.
- Da ultimo va sottolineato che, anche laddove la Variante introduce nuove disposizioni al fine di adeguare

le definizioni delle destinazioni d'uso alla L.R. 19/2009, le stesse non trovano pieno riscontro con quanto disciplinato dalla suddetta legge regionale (ad es. le destinazioni "agricole produttive volte o funzionalmente connesse a vendita diretta di prodotti provenienti in misura prevalente dall'azienda" o "servizi di interesse residenziale" etc.). In linea generale si riscontra che le modifiche apportate non paiono indirizzarsi verso l'adeguamento alla L.R. 19/2009, ma verso l'introduzione di ulteriori specificazioni alle vigenti destinazioni d'uso, che tuttavia non trovano alcun riscontro nelle definizioni così come disciplinate dalla L.R. 19/2009 e s.m.i.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, dato atto altresì che non è ammissibile un adeguamento parziale alle definizioni delle destinazioni d'uso come previste dalla suddetta legge regionale, si conclude che le variazioni introdotte non possono costituire adeguamento a quanto disciplinato e previsto dall'art. 5 della L.R. 19/2009 e s.m.i. Si ritiene comunque possibile confermare le modifiche apportate dalla Variante in quanto indirizzate a fornire ulteriori specificazioni alle destinazioni d'uso vigenti ed in quanto non risultano in contrasto con la L.R. 19/2009, fermo restando che il Piano regolatore generale comunale, a seguito dell'approvazione della Variante n. 7, non può ritenersi comunque adeguato alle definizioni delle destinazioni disciplinate dall'art. 5 della L.R. 19/2009 e s.m.i. e che l'Amministrazione comunale dovrà quindi adempiere al suddetto adeguamento secondo le modalità stabilite dall'art. 61 della legge regionale stessa.

- Relativamente alle definizioni dei parametri edilizi, l'Amministrazione comunale, in ottemperanza alle nuove disposizioni introdotte con la L.R. 26/2012, ha provveduto a modificare le definizioni dei parametri edilizi di P.R.G.C. in conformità a quanto disposto dall'art. 3 della L.R. 19/2009 e s.m.i., dimostrando altresì che il suddetto adeguamento incide sulla capacità insediativa teorica residenziale per sole cinque unità e conseguentemente non risulta necessario modificare gli indici di fabbricabilità. Va comunque rilevato che, in relazione alle definizioni di Volume utile e di Superficie accessoria, le disposizioni di cui all'art. 25, lett. N1), co. 2 e lett. Z), co. 2 delle Norme di attuazione non consentono un puntuale adeguamento alla L.R. 19/2009 e s.m.i., e conseguentemente la presente parte di riserva può ritenersi superata solamente stralciando i suddetti commi.

In relazione alla parte di riserva **7b)**, l'Amministrazione comunale ha chiarito cosa si intenda per possibilità del Comune di dotarsi di criteri propri per le modalità di applicazione delle norme di attuazione, ed ha altresì introdotto la disposizione secondo cui *"i criteri possono avere solo natura applicativa e non innovativa delle norme."* Conseguentemente anche la presente parte di riserva può ritenersi superata.

L'Amministrazione comunale, in relazione alla parte di riserva **7c)**, provvede ad illustrare le motivazioni paesaggistiche o storico culturali che hanno portato alla definizione dei sopra esposti divieti, relativamente alle zone A e agli "edifici di particolare interesse storico-artistico o documentale". Il Comune invece, limitatamente alle zone B, non provvede a stralciare le prescrizioni introdotte, e conseguentemente la presente parte di riserva può ritenersi superata solamente stralciando dalle Norme di attuazione del P.R.G.C. le disposizioni di cui all'art. 5, Sez. C), co. 1bis e 1ter.

Relativamente alla parte di riserva identificata con il numero **7d)**, si evidenzia che l'Amministrazione ha illustrato come la definizione dell'indice di "densità di unità immobiliari abitative" possa derivare dalle definizioni di densità territoriale e di densità fondiaria previste dal P.U.R.G.; ha altresì evidenziato che l'applicazione del suddetto indice non incide sul volume fabbricabile previsto nel territorio comunale. Conseguentemente, a seguito di dette specificazioni, si può ritenere superata la presente parte di riserva.

In relazione alle limitazioni imposte dall'art. 13 (relative alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, fotovoltaici e a biogas) e dall'art. 24, co. 2, lett. a) (relative agli impianti tecnici e tecnologici), parte di riserva identificata con il numero **7e)**, si evidenzia che l'Amministrazione comunale, argomentando nel merito, ha comunque confermato le previsioni della Variante adottata.

Al riguardo si ritiene necessario evidenziare quanto indicato dalla L.R. 19/2012 e s.m.i.

Ai sensi della suddetta normativa il Piano Energetico Regionale (PER) dovrà contenere "l'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti a fonti rinnovabili sulla base dei criteri di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)" (art. 5, co. 4, lett. i), L.R. 19/2012).

Il Documento Energetico Comunale (DEC) dovrà contenere "l'individuazione, subordinatamente all'approvazione del PER o dell'APR di cui all'articolo 5 e nel rispetto dei loro contenuti, degli ambiti e dei complessi edilizi del territorio comunale ritenuti particolarmente idonei e di quelli ritenuti inidonei fino alla preclusione, per lo sfruttamento delle diverse potenzialità energetiche delle singole fonti, con le eventuali relative specifiche condizioni tecniche di ammissibilità, da introdurre successivamente negli strumenti urbanistici comunali;" (art. 6,

co. 1, lett. e), L.R. 19/2012).

Detta normativa sancisce quindi la competenza regionale all'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti in esame e, solo subordinatamente all'approvazione del PER e al rispetto dei suoi contenuti, la competenza comunale all'individuazione di detti ambiti all'interno del proprio territorio. Nelle more di approvazione del PER trovano comunque applicazione, in linea generale, tutte le disposizioni vigenti in materia di energia e nello specifico la recente L.R. 19/2012.

Conseguentemente, la presente parte di riserva può ritenersi superata solamente stralciando le modifiche introdotte dall'art. 13 relative alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, fotovoltaici e a biogas, e dall'art. 24, co. 2, lett. a), relativamente agli impianti tecnici e tecnologici, ripristinando le vigenti disposizioni.

In conclusione si evidenzia che la riserva n. 7 può ritenersi nel complesso superata solamente:

- stralciando dalle Norme di attuazione di P.R.G.C. le seguenti disposizioni:
 - l'art. 25, lett. N1), co. 2 e lett. Z), co. 2;
 - l'art. 5, Sez. C), co. 1bis e 1ter;
- stralciando dalle Norme di attuazione le modifiche introdotte dalla Variante all'art. 13 relative alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, fotovoltaici e a biogas, e all'art. 24, co. 2, lett. a), relativamente agli impianti tecnici e tecnologici, ripristinando le vigenti disposizioni.

Verifica delle opposizioni/osservazioni

Si rileva che, a seguito dell'accoglimento da parte del Comune di alcune osservazioni avanzate, sono state apportate modifiche alla Variante e nello specifico alla Zonizzazione ed alle Norme di attuazione.

In ottemperanza a quanto prescritto nell'art. 63 bis, comma 17, della L.R. 5/2007 e s.m.i., si dà atto che le modifiche introdotte in conseguenza dell'accoglimento delle osservazioni pervenute e valutate favorevolmente con la deliberazione consiliare di approvazione dello strumento urbanistico, non confliggono con gli obiettivi e le strategie del Piano regolatore generale comunale.

Tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME IL PARERE

che, in base a quanto evidenziato nel precedente paragrafo "Verifica superamento riserve", la Variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale del comune di Porpetto, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 5 giugno 2013, sia meritevole di conferma di esecutività, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 18, della L.R. 5/2007 e s.m.i., con l'introduzione delle seguenti modifiche:

- negli elaborati zonizzativi, ricomprendere tra parentesi le sigle "5c" relative alle aree per servizi ed attrezzature collettive di via Fontanis e di località La Foredana non soggette a vincolo espropriativo, ed introdurre nelle Norme di attuazione all'articolo 17, sezione A), il seguente comma: "2 ter. Le aree distinte con sigla tra parentesi sono aree private aperte al pubblico";
- stralciare dalle Norme di attuazione di P.R.G.C. le seguenti disposizioni:
 - l'art. 25, lett. N1), co. 2 e lett. Z), co. 2;
 - l'art. 5, Sez. C), co. 1bis e 1ter;
- stralciare dalle Norme di attuazione le modifiche introdotte dalla Variante all'art. 13 relative alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, fotovoltaici e a biogas, e all'art. 24, co. 2, lett. a), relativamente agli impianti tecnici e tecnologici, ripristinando le vigenti disposizioni.

Il presente parere viene reso in n.ro due originali.

F.to ing. Luciano Agapito

VISTO: IL PRESIDENTE